



Comune di Rodano

Provincia di Milano

Assessorato alla Cultura e Tempo Libero



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI RODANO

L'Amministrazione Comunale

nell'esercizio della propria autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente regolamento, assicurando equità, imparzialità e trasparenza amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità ed alla promozione del suo sviluppo

adotta

il presente Regolamento per la concessione di locali comunali di cui il Comune abbia disponibilità, ai cittadini, alle associazioni, enti e istituzioni pubbliche o private che operino sul territorio di Rodano al fine di favorire la socializzazione della collettività, l'associazionismo ed il libero confronto fra cittadini, allo scopo di favorire lo sviluppo delle attività culturali, sportive, sociali, ambientali e di volontariato.

Art. 1 - Requisiti e modalità per la concessione di spazi.

Le persone o associazioni che intendano richiedere l'uso dei locali comunali o di cui il Comune abbia la disponibilità, devono:

- presentare domanda su apposito modulo all'ufficio competente come da scheda allegata;
- sottoscrivere specifico disciplinare con l'Amministrazione Comunale contenente i termini del rapporto.

Art. 2 - Criteri di valutazione.

Le richieste sono valutate secondo il seguente criterio:

- perseguimento di interessi di utilità sociale, culturale e di valorizzazione delle tradizioni della comunità locale.

Art. 3 - Rilascio concessione.

Qualora vi fosse concomitanza di richieste di giorni e di orari, interpellati i vari interessati, verrà deciso riguardo alla periodicità degli incontri o comunque a favore di una rotazione concordata con le parti.

Art. 4 - Contenuto della concessione.

La concessione dei locali comunali o di cui il Comune abbia la disponibilità dovrà contenere:

- denominazione;
- dati anagrafici del legale rappresentante;
- indirizzo e recapito telefonico;
- giorni, orari e periodo d'uso.

Dovrà inoltre essere allegata alla stessa:

- dichiarazione, sotto la responsabilità del richiedente, che verrà rispettata la capienza massima della struttura e il numero delle presenze nel locale in uso; detta capienza non potrà superare il limite di una persona per ogni 1.2 mq, come da legge antincendio comunale;
- dichiarazione che il locale sarà utilizzato esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Art. 5 - Durata della concessione periodica.

La concessione all'uso periodico dei locali avrà durata da inizio settembre a fine giugno, con esclusione dell'uso, pertanto, nei mesi di luglio ed agosto, salvo eccezioni e deroghe.

Entro il 30 giugno di ciascun anno gli interessati dovranno restituire le chiavi e produrre all'Amministrazione Comunale, su apposito modulo, domanda di rinnovo della concessione.

Art. 6 - Responsabilità e revoca.

L'Amministrazione Comunale è sollevata dal concessionario da ogni responsabilità civile e penale per qualunque fatto o danno derivante a persone e cose, intendendo l'autorizzazione stessa rilasciata a sua cura e rischio.

Il concessionario deve attenersi al rispetto delle norme previste:

- dal vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
- dal Codice Penale (in particolare all'art. 659 e successivi);
- dal Codice Civile per quanto riguarda il condursi da persone educate, osservando le norme di buon vicinato con reciproca tolleranza, senza fare chiasso in modo da non recare molestia ai vicini. E' inoltre tenuto all'osservanza dei regolamenti municipali riguardanti la pulizia e l'igiene e delle ordinanze emanate in proposito da altre autorità competenti;
- in materia di autorizzazioni S.I.A.E.

L'Amministrazione Comunale, nel caso constatasse l'inosservanza degli impegni e delle dichiarazioni sottoscritte, e dopo inascoltato richiamo scritto, può sospendere la concessione per un periodo limitato o revocare la stessa per fatto di particolare gravità.

Il concessionario può disdire la concessione prima della sua naturale scadenza, inviando la disdetta con un certo anticipo all'Amministrazione Comunale.

Art. 7 - Revoca straordinaria.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sospendere la concessione qualora si verificassero situazioni che ne rendano indispensabile l'utilizzo per altri scopi, dandone comunicazione in anticipo.

La concessione può essere revocata dall'Amministrazione Comunale anche nel caso di eventi straordinari, legati ad esigenze di pubblica palese utilità, che richiedano l'utilizzo dei locali dati in uso.

La concessione verrà revocata qualora il concessionario non ottemperi all'osservanza di cui alla legge n° 46 del 5/3/90 anzidetta.

Art. 8 - Modalità per la concessione per l'uso occasionale.

Ci si rifà a quanto specificato nell'art. 4, ed inoltre nel modulo dovranno essere indicati:

- giorno ed orario d'uso;
- dichiarazione sottoscritta della persona che fa la richiesta dei locali dell'assunzione degli oneri derivanti da eventuali danneggiamenti ai sensi del vigente Codice Civile;

- qualora si verificassero le circostanze di cui al presente art. 8 il concessionario, all'atto della stipula della concessione dovrà corrispondere al concedente cauzione come da tariffario, oltre all'importo stabilito dalla Giunta, come da successivo art. 11.

Art. 9 - Norme generali per la concessione dei locali.

- 1) Nei locali deve essere garantito l'ordine e la pulizia e non deve essere lasciato alcun oggetto al termine dell'utilizzo.
- 2) La concessione è vincolata all'utilizzo esclusivo per le finalità per le quali l'uso dei locali sono stati concessi.
- 3) E' fatto divieto di apportare modifiche, innovazioni o trasformazioni ai locali e impianti, nonché di collocare all'interno attrezzature o quant'altro, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
- 4) Per la conservazione di eventuale materiale e arredo in dotazione ai locali, sarà responsabile il concessionario.
- 5) Nel caso di utilizzo non sociale, le spese ordinarie di gestione e di manutenzione non dovranno gravare sul Bilancio Comunale.
- 6) E' proibito fumare all'interno dei locali.
- 7) Orari di utilizzo dei locali per feste e manifestazioni di gruppo:
 - mattino dalle ore 9,30 alle 13,00
 - pomeriggio dalle ore 15,30 alle 19,30
 - sera dalle ore 20,00 alle 23,30

Art. 10 - Norme transitorie.

All'entrata in vigore del presente Regolamento, le autorizzazioni precedentemente rilasciate dall'Amministrazione Comunale per l'uso dei locali, decadranno completamente.

Art. 11 - Tariffe.

Gli utenti in generale si impegnano a versare per la concessione dello spazio richiesto, la quota differenziata, determinata dalla Giunta Comunale, come da tariffario allegato.

Per le manifestazioni patrocinate dall'Amministrazione Comunale, la concessione degli spazi può avvenire anche a titolo gratuito.

Art. 12 - Obblighi del concessionario.

All'atto della stipula della concessione, il concessionario dovrà versare all'Amministrazione un deposito cauzionale, qualora quest'ultima avesse la durata inferiore ai 15 gg., a garanzia del rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento.

Il deposito cauzionale sarà restituito al concessionario, dietro sopralluogo da parte del tecnico comunale e conseguente relazione sottoscritta in contraddittorio con il concedente.

Art. 13 - Divieto di cessione.

Il concessionario non potrà cedere, né in tutto né in parte, i diritti derivanti dalla concessione, né cedere i locali, in tutto o in parte in locazione o in comodato anche temporaneo, pena la decadenza della convenzione stessa.

Art. 14 - Ispezioni e verifiche.

Durante la concessione l'Amministrazione Comunale, anche per mezzo di tecnici designati, avrà in ogni momento diritto di effettuare qualsiasi verifica riguardante la manutenzione, l'uso e/o la conservazione dei locali e quanto in essi contenuto.

Art. 15 - Rinvio.

Per quanto non definito dal presente Regolamento, si rinvia alle norme vigenti in materia di C.C.

Settembre 2000.